



DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
UFFICIO RISORSE
Sezione Acquisti

Allegato Prot. n. 1431/RI del 5 maggio 2020

Contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria COVID19 - Fornitura di materiale igienizzante conforme alle vigenti disposizioni delle autorità sanitarie, a uso individuale dei lavoratori

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

CIG: ZCC2CE0575

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Oggetto della procedura è la fornitura di materiale igienizzante conforme alle vigenti disposizioni delle autorità sanitarie, a uso individuale dei lavoratori per le esigenze degli uffici della Direzione interregionale.

In particolare, trattasi dei seguenti prodotti:

1. Detergenti idroalcolici per le mani – flaconi da 100 ml – confezione da 24 pezzi: n. 26 confezioni;
2. Detergenti idroalcolici per le mani – flaconi da 500 ml - confezione da 12 pezzi: n. 168 confezioni;
3. Detergenti alcolici per superfici – flaconi da 750 ml - confezione da 6 pezzi: n. 335 confezioni;
4. Detergente idroalcolico per mani – cartucce da 1200 ml per distributore manuale - confezione da 3 pezzi: n. 52 confezioni;
5. Alcool – flacone da 1 litro - confezione da 6 pezzi: n. 61 confezioni;
6. Spray igienizzante per mascherine - confezione da 6 pezzi: n. 4 confezioni;
7. Igienizzante per superfici a base di perossido di idrogeno – flaconi da 750 ml - confezione da 6 pezzi: n. 32 confezioni.

Tali prodotti dovranno essere consegnati presso gli Uffici di tutta la Direzione interregionale, nei territori liguri, piemontese e valdostano, **secondo le schema di ripartizione indicato nell'Allegato A al presente Capitolato, a formarne parte sostanziale.**

I prodotti forniti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di igiene, sicurezza e attitudine al contrasto della diffusione del COVID19.

Art. 2 - Valore della fornitura

L'importo della fornitura viene quantificato in Euro 31.762,00 (trentunomilasettecentosessantadue/00), comprensivo di ogni onere e spesa.

Il suddetto importo è da intendersi comprensivo delle spese per le operazioni di imballaggio, trasporto e consegna al piano,

Art. 3 - Durata

Il presente contratto di fornitura avrà effetto a far data dalla stipula.

Art. 4 - Modalità e tempi di consegna dei beni oggetto della fornitura

La consegna sarà effettuata, entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, presso le sedi indicate nell'Allegato A al presente Capitolato, sulla base degli ordini di fornitura che saranno emessi dalla Sezione Acquisti.

La fornitura dovrà essere effettuata al piano e si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto e consegna nei locali indicati, nonché della consegna della documentazione di trasporto.

Il ritardo rispetto alla data di consegna, dovuto a cause inerenti il trasporto, non esonererà la Società dalla relativa responsabilità e dall'obbligo di pagamento delle penali.

Art. 5 - Modalità di risposta alla TRATTATIVA

L'offerta, **da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico**, dovrà essere corredata, mediante inserimento nella procedura MEPA, della seguente documentazione:

- a) la Dichiarazione per anticorruzione, allegato 2, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- b) il Patto d'integrità, allegato 3, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- c) il Capitolato tecnico amministrativo controfirmato digitalmente per accettazione;
- d) il Dettaglio dei prezzi offerti;
- e) le Schede tecniche dei prodotti offerti.

Art. 6 – Penali

Trovano applicazione le penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando "Beni – prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti" presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione.

Art. 7 - Risoluzione anticipata del contratto

Nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità.

Art. 8 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Art. 9 - Sicurezza sul luogo del lavoro

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008.

Tenuto conto che le attività consistono in mera fornitura di materiali ai sensi dell'art. 26, comma 3 - bis, del D.Lgs. n.81/2008 non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. in quanto non esistono rischi da interferenza. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

Art. 10 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

Le fatture, calcolate sulla base dei singoli prezzi unitari offerti, saranno emesse a seguito dell'emissione dei verbali di regolare esecuzione da parte dell'Agenzia.

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma

C.F. 97210890584, P.IVA 06409601009

ed esclusivamente inviata elettronicamente. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9

SPLIT PAYMENT: A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello split payment.

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;
- sede;
- IBAN;
- CIG.

La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito dell'emissione del verbale di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrato tramite posta elettronica.

L'Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, L. n. 136/2010.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato dovrà essere comunicato mediante presentazione dell'apposita dichiarazione prima della stipula del contratto e successivamente, in caso di variazione, entro 7 giorni dall'accensione del conto o dalla designazione di conto già in essere a "conto corrente dedicato".

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010, la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 - bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta – Ufficio Risorse – Sezione Acquisti, Via Raffaele Rubattino, n. 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è **ZCC2CE0575**.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 13 - Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.14, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 14 - Certificazione del credito

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia Dogane e Monopoli
Codice fiscale: 97210890584
Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it
Indirizzo: Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma (RM).

Art. 15 - Informativa sui dati acquisiti - Privacy

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Il soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il sottoscritto Dott. Davide Aimar, Direttore dell'Ufficio Risorse della Direzione Interregionale.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni , si fa riferimento alle Condizioni Generali di Contratto relative al bando "Beni – prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti".

Art. 17 - Foro competente

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Genova.

Art. 18 - Informazioni

L'Ufficio referente per la procedura di acquisto è la Sezione Acquisti di questa Direzione interregionale (tel n. 010/8541102/133; e-mail dir.liguria-piemonte-valledaosta.risorse.acquisti@adm.gov.it).

Per l'effettuazione delle consegne verranno comunicati i referenti delle singole strutture negli ordini di acquisto.

Art. 19 - Imposta di bollo sul contratto

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo .

Come stabilito dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione .

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo.

In caso di inadempienza questa Direzione provvederà ad inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR n. 642/1972.

Art. 20 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Davide AIMAR.

Ciascuno dei Direttori degli Uffici interessati, per la parte di propria competenza, opererà come Direttore dell'esecuzione.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO
Dott. Davide Aimar
Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Carretta

Referente per la trattazione: dott.ssa Michela Maggiani